



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535
PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

Ferrara
terra e acqua

COD. FISCALE 00370530388

IL SINDACO

Prot. 9572

Li, 19 novembre 2020

ORDINANZA n. 40 /2020

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216 DEL 12.11.2020 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;

Visti:

- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, nonché la successiva Ordinanza del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020;

Dato atto che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 nella quale al punto a.4) si dispone:

- che sia fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai **sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 - nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 - presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
 - sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Vista la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337/A.4.2020/Gab. del 04.11.2020 "Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19";

Considerato che, in base a quanto sopra, occorre definire le condizioni minimali dello svolgimento in assoluta sicurezza dei mercati, visto quanto indicato al punto a 4) nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 12.11.2020, prescrivendo la perimetrazione e la presenza di unici varchi di accesso separati da quelli di uscita, oltre a richiamare quanto disposto con l'Allegato 9 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Ritenuto opportuno adottare il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, volto a consentire nell'ambito dei divieti generali regionali, lo svolgimento dell'attività, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che il mercato svolge per il territorio comunale;

Sentiti i Responsabili del Servizio di Polizia Locale e del Settore Tecnico;

Considerato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è approvato il Piano delle condizioni minimali e delle condizioni dettagliate per lo svolgimento del mercato settimanale di Lagosanto, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, allegato al presente provvedimento;
2. con decorrenza dal **20 novembre 2020** e fino a successive nuove disposizioni, che l'effettuazione del mercato settimanale su suolo pubblico avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano, da consegnare agli operatori, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza;
3. allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sono autorizzati a partecipare al mercato settimanale di Lagosanto:
 - Solo gli operatori titolari di posteggio regolarmente abilitati;
 - Gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno posizionarsi nel rispetto dei posteggi in concessione, mantenendo un adeguato distanziamento dal posteggio più vicino, secondo le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza. Ulteriori spostamenti potranno essere disposti al momento dell'arrivo per insindacabili motivi di viabilità o ordine pubblico da parte del personale della Polizia Locale;
 - L'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla delimitazione dell'area mercato secondo le previsioni dell'allegato Piano che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con transenne e nastro segnaletico, predisponendo un solo varco di accesso con percorsi differenziati in entrata e uscita individuandoli con apposita segnaletica;
 - L'accesso, da parte dei titolari di posteggio, all'area mercatale dovrà avvenire sulla base degli orari disposti dal Regolamento Comunale sui mercati e dalle ordinanze sindacali attualmente in vigore;
 - Le operazioni di vendita potranno iniziare a partire dalle ore 8:00 ma, in ogni caso, non prima che siano completate le operazioni di perimetrazione e definizione degli accessi all'area mercatale;
4. Nell'area mercatale i clienti devono:
 - evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

- obbligatoriamente fare uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e provvedere all'igienizzazione delle mani;
- sono esonerati dall'uso della mascherina o copertura i minori sotto i sei anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa, le persone che presentino patologie tali da rendere l'uso della mascherina o della copertura pericoloso per la propria salute;
- durante le operazioni di acquisto è obbligatorio per i clienti che volessero scegliere autonomamente la merce, toccandola, indossare i guanti "usa e getta";

5. Gli operatori, utilizzatori di posteggio, devono:

- a) pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- b) fare uso delle mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
- d) garantire il distanziamento di almeno un metro dai clienti e dagli altri operatori;
- e) mettere a disposizione della clientela che volesse scegliere in autonomia la merce, toccandola, anche guanti monouso;

6. In tutta la sede mercatale dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure generali di profilassi di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i., nonché dell'Allegato 9 del D.P.C.M. 03 novembre 2020.

DISPONE

a) che contestualmente alla vigenza della presente ordinanza siano abrogate eventuali disposizioni in contrasto.

b) che la presente ordinanza sia resa nota agli operatori con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;

c) la trasmissione della presente Ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale associato e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) al Signor Questore della Provincia di Ferrara;
- 4) al Responsabile del SUAP - Ufficio Commercio;
- 5) al Comando Carabinieri di Comacchio e Lagosanto.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, 19 novembre 2020



Il Sindaco
Cristian Bertarelli



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535
PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

COD. FISCALE 00370530388

Ferrara
terra e acqua

ALLEGATO

PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

In applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19;

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al Dlgs 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 è **consentito a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:**

- 1. l'area mercatale sia perimetrata, mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, con la presenza di varchi di accesso e di uscita separati;**
- 2. l'area mercatale deve essere presidiata da sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;**
- 3. nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19, di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:**
 - a) per accedere all'area mercatale è fatto obbligo di indossare la mascherina;
 - b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
 - c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
 - d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero massimo tale da garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
 - e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
 - f) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.

PIANO DELLE CONDIZIONI DETTAGLIATE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Emergenza COVID-19 **Piano di sicurezza per il mercato settimanale di Lagosanto**

DISPOSIZIONI GENERALI

Questo piano dà seguito al punto a.4 dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** per permettere lo svolgimento del mercato settimanale di Lagosanto.

Le condizioni rispettate da questo piano sono le seguenti:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Il mercato si svolge nell'area mercatale di Piazza V. Veneto, così come appositamente delimitata con transenne e nastro segnaletico a cura del Servizio Tecnico Comunale.

L'ingresso da parte degli operatori all'area del mercato potrà avvenire dalle ore 7:00 ed il posteggio sarà loro assegnato dal personale del Servizio Polizia Locale.

Le attività di vendita potranno avere inizio dalle ore 8:00 e concludersi alle ore 12:00, con l'obbligo per gli operatori di lasciare libera l'area del mercato entro le ore 13:30.

I varchi di afflusso e deflusso saranno differenziati: l'ingresso all'area mercatale avverrà dal varco ubicato in prossimità di Via C. Colombo, mentre il deflusso avverrà mediante il varco posto a nord di Piazza V. Veneto, in prossimità della rotatoria sull'incrocio con Via del Mare.

I varchi saranno presidiati da operatori della locale Associazione Protezione Civile di Lagosanto.

1. Informazione e comunicazione

Il Comune per i mercati e le fiere, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell'area mercatale, appositi depliant informativi ovvero con l'impiego di apparati di diffusione di messaggi audio e altoparlanti;

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso al mercato, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento. Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile. I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere in lingua italiana e inglese.

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita anche da parte dei titolari dei posteggi l'adozione di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

2. Organizzazione degli spazi mercatali

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale della clientela. Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, occorrerà porre in essere adeguate misure organizzative per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti. **gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.**

L'area mercatale dovrà essere delimitata lungo l'intero suo perimetro mediante transenne e nastro segnaletico e avrà la presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita. I varchi saranno presidiati da addetti in divisa della locale Associazione di Protezione Civile di Lagosanto, coordinati dal Servizio di Polizia Locale che consentiranno l'accesso garantendo il distanziamento delle persone in attesa all'ingresso.

L'accesso all'area del mercato sarà consentita ad un solo componente per nucleo familiare, con la possibilità di portare con sé minori di anni 14, che non saranno computati ai fini della capienza massima, o salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento (disabili e anziani).

Ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza di almeno un metro dei clienti dal banco e al fine di evitare assembramenti.

Dovrà essere sempre rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con divieto assoluto di assembramento sia all'interno dell'area del mercato sia tra i clienti in attesa di accedere all'area.

Sarà consentito l'accesso prioritario all'area mercatale al personale sanitario (medici, infermieri) operatori socio-sanitari (OSS), membri delle Forze dell'Ordine (FF.OO.), della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino o badge di riconoscimento, nonché a soggetti con accertate e/o visibili ridotte capacità di deambulazione.

Qualora vengano meno le condizioni di sicurezza e/o non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente Piano, sarà disposta dal Servizio Polizia Locale o dagli operatori delle FF.OO. l'immediata chiusura del mercato.

3. Vendita di generi alimentari

Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari bisogna attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (Protocollo alimenti).

Devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo di guanti (o gel igienizzante) e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi. Non saranno fatti accedere i clienti privi di dispositivi di protezione.

4. Misure igienico-sanitarie

Per ogni situazione vengono stabilite le seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione nei varchi e negli altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non toccare le superfici e/o oggetti di uso promiscuo con le mani nude;
- i) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Disposizioni generali

Ogni posteggio, o banco di vendita, dev'essere opportunamente delimitato con nastro bianco-rosso predisponendo un unico accesso contingentato alle merci esposte per evitare gli assembramenti, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione delle attrezzature facenti parte della struttura di vendita;

La posizione dei banchi all'interno sarà quella prevista dalla planimetria. Ulteriori modifiche e/ o spostamenti verranno stabiliti dal personale della Polizia locale, in base alle situazioni che verranno a determinarsi all'interno dell'area mercatale;

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

2. Operazioni a carico del titolare

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- In caso di contatto con prodotti in vendita dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

Si fa raccomandazione, non obbligo, agli operatori delle attività di utilizzare mascherine tipo "ffp2" senza filtro.

3. Misure relative ai dipendenti

Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute.

Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri dispositivi di protezione individuale senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.

All'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i dispositivi di protezione individuale idonei. In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi. Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.

L'Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati dispositivi di protezione individuale compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.

4. Informazione e formazione dei lavoratori.

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato:

- sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;
- le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
- le corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

CONCLUSIONI

Ogni mancanza di rispetto del presente piano a carico dei titolari di posteggio, può essere fatta valere ai fini della sospensione dell'attività di vendita, per motivi di sicurezza, e del mancato rinnovo del permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.

L'assenza degli operatori alla giornata di mercato durante l'efficacia del presente Piano non saranno contabilizzate ai sensi della Legge Regionale 25.6.1999 n.12 per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Il Comando della Polizia Locale e le forze dell'ordine vigileranno ai fini sul rispetto del presente Piano e potranno disporre in loco piccole modifiche, integrazioni o modifiche anche alla collocazione dei banchi al fine di migliorare la sicurezza.